



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 293 del 4 maggio 2021

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 233
DEL 30 APRILE 2021

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI
D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12
DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 (ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO
DELL'ENERGIA ELETTRICA) E SUCCESSIVE MODIFICHE.
LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI EUROPEI.***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I – VI - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 30 APRILE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di venerdì trenta del mese di aprile, alle ore 17.02 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 17.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri e Valeriani.*

Sono collegati in videoconferenza: *il Presidente e gli Assessori Corrado e Orneli.*

Sono assenti: *gli Assessori D'Amato, Di Bernardino, Lombardi, Onorati e Troncarelli.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Si collegano in videoconferenza: *gli Assessori Onorati e Troncarelli.*

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 233

OGGETTO: adozione della proposta di legge regionale concernente *“Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi) di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità e l’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana, in particolare l’articolo 117;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ed in particolare l’articolo 258;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modifiche;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 concernente *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* ed in particolare gli articoli 25 e 26;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 concernente *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 8 agosto 1994, n.507 recante *“Misure urgenti in materia di dighe”* convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n.584;

VISTA la legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 recante *“Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale”* e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n.53 concernente *“Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183”* e successive modifiche in particolare l’articolo 8, comma 3, lettera c);

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 concernente *“Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”* e successive modifiche in particolare l’articolo 12;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 concernente *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 settembre 2007, n.16 concernente *“Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”* e successive modifiche ed in particolare l’articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 concernente *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e successive modifiche;

VISTO in particolare l’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013, n.2 recante *“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”* e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 recante *“Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”* e successive modifiche, e in particolare l’articolo 12, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 concernente *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 concernente *“Testo unico sulle società a partecipazione pubblica”* e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”* convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 che all’articolo 11 quater prevede che *“...le regioni disciplinano con legge , entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare..”*;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con legge, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 concernente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”* in particolare l’articolo 125bis recante *“Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico”* che testualmente recita: *“1. In relazione allo stato d’emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall’articolo 12, comma 1ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l’emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.”*;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante *“Regolamento regionale di contabilità”*;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante *“Legge di contabilità regionale”*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 recante *“Legge di stabilità regionale 2021”*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 recante *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 recante *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 recante *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 recante *“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;

VISTA la nota prot. n. 278021, del 30 marzo 2021, del Direttore generale e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2021, n.138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale *“Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e difesa del suolo”* all'ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione generale;

VISTA la lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE della Commissione europea, notificata all'Italia in data 15 marzo 2011, con la quale è stata avviata la Procedura d'Infrazione n. 2011/2026 (*Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche - Direttiva 2006/123/CE*);

VISTA la lettera di costituzione in mora complementare ex art. 258 TFUE, notificata all'Italia in data 8 marzo 2019, in cui la Commissione europea, in merito alla Procedura d'Infrazione n. 2011/2026, ritiene che *“... l'Italia sia venuta meno ai propri obblighi ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e comunque ai sensi dell'art. 49 del TFUE in quanto le autorità italiane hanno omesso di indire procedure di selezione trasparenti e imparziali per l'aggiudicazione delle concessioni idroelettriche e hanno imposto al concessionario subentrante l'obbligo di versare, per l'utilizzo dei beni pertinenti, un indennizzo superiore al valore non ammortizzato di tali beni”*;

RITENUTO necessario ottemperare a quanto richiesto dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora complementare ex art. 258 TFUE

RITENUTO di procedere alla redazione di una proposta di legge regionale in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in particolare, al fine di:

- a) regolamentare il regime giuridico delle opere e dei beni di cui all'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e successive modifiche passate in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs.79/1999 e successive modifiche;
- b) disciplinare organicamente la materia delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ed, in particolare, le modalità e procedure di assegnazione, nonché le modalità di gestione delle suddette concessioni anche alla luce delle novelle intervenute con le modifiche all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999.

CONSIDERATO che con Atto di Organizzazione n.G06620 del 05/06/2020 è stato costituito un gruppo di lavoro di lavoro per la formulazione della proposta di legge regionale disciplinante le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;

VISTA la nota prot. n. 0841060 del 1.10.2020 con la quale il direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, ing.Wanda D'Ercole, ha trasmesso all'Ufficio legislativo la proposta di legge di cui all'oggetto;

VISTA la nota protocollo n.0277807 del 30.03.2021 u.s. dell'Ufficio legislativo con la quale comunica che, ai sensi dell'articolo 65, comma 5bis del Regolamento n. 1/2002 e successive

modifiche, è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di legge regionale concernente: *“Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”*;

VISTA l’allegata proposta di legge regionale recante: *“Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”* composta di n. 31 articoli;

RITENUTO necessario porre fine alla procedura di infrazione, già avviata, provvedendo secondo la misura d’urgenza ai sensi dell’articolo 12, comma 3 della legge regionale 1/2015 che testualmente recita: *“.....qualora si renda necessario adeguare tempestivamente l’ordinamento regionale agli atti normativi dell’Unione europea, conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, prevenire l’avvio di procedure di infrazione o porre fine a quelle già avviate nei confronti dell’Italia per inadempienze imputabili in capo alla Regione, e non sia possibile inserire le misure necessarie nella legge regionale europea relativa all’anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la relativa proposta di legge, che reca nel titolo “Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei” e indica nella relazione la data entro la quale deve essere approvata. In tali casi il Presidente della Regione attiva la procedura di urgenza prevista dall’art. 38, comma 2, dello Statuto;*

RITENUTO pertanto di adottare la proposta di legge regionale concernente *“Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”* che consta di n. 31 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ATTESO CHE dalla presente deliberazione derivano oneri a carico della finanza regionale;

VISTE la relazione illustrativa dell’Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi) e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale *“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”*, unite alla presente proposta di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale, con la misura d’urgenza di cui all’articolo 12 comma 3 della legge regionale 1/2015, l’unita proposta di legge regionale concernente *“Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”* che consta di n. 31 articoli corredata della relazione illustrativa dell’Assessore alla Transizione Ecologica e

Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi) e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei.

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto, finalità e principi generali

Art.2 Definizioni

Art.3 Passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche

Art.4 Regime giuridico delle opere idroelettriche

Art.5 Rapporto di fine concessione

Art.6 Intese interregionali

Art.7 Durata delle nuove concessioni

CAPO II PROCEDURE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO

Art.8 Valutazione per l'avvio delle procedure di assegnazione

Art.9 Modalità di assegnazione delle concessioni

Art.10 Affidamento a società a capitale misto

Art.11 Termine per l'avvio delle procedure di assegnazione

Art.12 Procedure di assegnazione

Art.13 Indizione delle procedure

Art.14 Requisiti di ammissione

Art.15 Contenuti essenziali del bando

Art.16 Criteri di valutazione delle proposte progettuali

CAPO III OBBLIGHI O LIMITAZIONI GESTIONALI, MIGLIORAMENTI ENERGETICI ED AMBIENTALI E MISURE DI COMPENSAZIONE

Art.17 Obblighi o limitazioni gestionali

Art.18 Miglioramenti energetici

Art.19 Miglioramento e risanamento ambientale

Art.20 Misure di compensazione ambientale e territoriale

Art.21 Clausole sociali

CAPO IV CANONE DI CONCESSIONE ED OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art.22 Canone di concessione

Art.23 Canone aggiuntivo

Art.24 Fornitura elettrica gratuita

Art.25 Depositi cauzionali

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.26 Sanzioni

Art.27 Decadenza e cessazione della concessione

Art.28 Disposizioni transitorie e finali

Art.29 Clausola valutativa

Art.30 Disposizioni finanziarie

Art.31 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto, finalità e principi generali)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*) e successive modifiche, detta disposizioni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e, in particolare, disciplina

- a) il passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche come definite all'articolo 2;
- b) il regime giuridico delle opere idroelettriche;
- c) la durata delle nuove concessioni;
- d) le attività propedeutiche alle procedure di assegnazione delle concessioni;
- e) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni in attuazione del comma 1bis dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche;
- f) i requisiti di ammissione e di assegnazione delle concessioni;
- g) gli obblighi o le limitazioni gestionali all'utilizzo delle opere idroelettriche e delle acque;
- h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;
- i) i livelli minimi in termini di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza;
- l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario;
- m) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*) e successive modifiche;
- n) la determinazione del canone di concessione di cui all'articolo 12, comma 1quinquies, del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche.

2. La Regione, in attuazione del comma 1, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) la valorizzazione del patrimonio idrico nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità;

b) lo sviluppo delle politiche energetiche di miglioramento e di incremento della produzione da fonti rinnovabili e di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si conformano, in particolare, ai principi di tutela della concorrenza, di economicità, di semplificazione, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento, di non discriminazione, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di proporzionalità, di pubblicità, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per “grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico”, le grandi derivazioni d'acqua che per produzione di forza motrice eccedono la potenza nominale media annua di kilowatt 3000;
- b) per “opere idroelettriche”, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933;
- c) per “beni diversi”, ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione di cui all'articolo 25, secondo comma, del r. d. 1775/1933 e successive modifiche.

Art. 3

(Passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche, le opere idroelettriche di cui all'articolo 2, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio, passano, senza compenso, dalla proprietà dello Stato in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 e previa ricognizione e trasmissione del rapporto di fine concessione di cui all'articolo 5.

2. Il passaggio in proprietà delle opere idroelettriche di cui al comma 1 si attua al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) alla scadenza della concessione;

b) al termine di utilizzazione dell'utenza;

c) nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

3. Le opere idroelettriche di cui al comma 1 passano nel patrimonio della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche e non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che la Regione accerti la sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico o il venir meno della funzionalità tecnica delle opere per la prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico.

4. In attuazione dei commi 1 e 2, i concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale tecnico regionale o al personale individuato dalla Regione.

5. Le opere idroelettriche passate in proprietà della Regione, al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle opere idroelettriche, restano nel possesso e nella custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione.

6. I beni diversi costituenti il compendio della concessione scaduta e rientranti nel progetto aggiudicato della nuova concessione, passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario, a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche e dalla presente legge.

7. La Giunta regionale, contestualmente all'aggiudicazione della nuova concessione, definisce le modalità con le quali l'aggiudicatario, ai sensi dei commi 5 e 6, entra in possesso o nella

disponibilità delle opere idroelettriche e dei beni diversi.

Art. 4

(Regime giuridico delle opere idroelettriche)

1. La proprietà delle opere idroelettriche, funzionali alla produzione di energia idroelettrica, non può essere ceduta a terzi.

2. Nel caso in cui il concessionario uscente ha eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere idroelettriche di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, lo stesso concessionario, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, può richiedere alla Regione un indennizzo pari al valore della parte di opera non ammortizzata.

3. Nel caso sia necessario per l'assegnazione della concessione, la Regione può acquisire beni diversi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, secondo comma e seguenti, del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, con la corresponsione all'avente diritto di un prezzo, la cui base è indicata nel bando di cui all'articolo 15 e che è determinato secondo i criteri e le modalità indicati all'articolo 12, comma 1ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche.

4. Nel caso in cui non vi sia accordo sulla determinazione del prezzo di cui al comma 3, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno è nominato dalla Giunta regionale, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque territorialmente competente. Il collegio arbitrale si esprime entro novanta giorni dalla nomina.

5. I beni diversi acquisiti dalla Regione ai sensi del comma 3 sono messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle concessioni con preavviso triennale, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma del r.d. 1775/1933 e successive modifiche e per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2023, previsto dall'articolo 12, comma 1sexies, del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche.

6. Le opere idroelettriche acquisite ai sensi dell'articolo 3, comma 1 sono rimesse, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni, individuati a seguito delle procedure previste dalle disposizioni di cui al capo III.

Art. 5

(Rapporto di fine concessione)

1. Il concessionario uscente, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all'articolo 26, comma 1, redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico.

2. Il rapporto di fine concessione contiene:

a) l'inventario delle opere idroelettriche e passate in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2;

b) l'inventario dei beni diversi, distinguendo tra beni immobili e mobili;

c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati in relazione alle competenze richieste, in particolare, contenente:

1) lo stato di fatto e le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere idroelettriche e dei beni diversi di cui alle lettere a) e b);

2) lo stato di efficienza e di funzionamento delle opere idroelettriche e dei beni diversi di cui alle lettere a) e b);

3) le informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi;

4) l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione.

d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da elaborati tecnici, schemi impiantistici, riferimenti e descrizioni di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, sottoscritti dai tecnici abilitati. Per tutte le opere idroelettriche e i beni diversi sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati i manuali di uso e di manutenzione. Qualora non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, attestante le caratteristiche progettuali delle opere idroelettriche e dei beni diversi;

e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, con una rendicontazione analitica dei costi sostenuti. Per i lavori di manutenzione straordinaria sono indicati gli estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

f) i servizi obbligatori stabiliti dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali

prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o oneri assunti, a qualsiasi titolo, dal concessionario verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;

g) l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche e degli oneri a favore di terzi, a qualsiasi titolo riguardanti le opere idroelettriche e i beni diversi di cui alle lettere a) e b);

h) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e successive modifiche;

i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell'energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito. Per gli impianti ad accumulazione con stazioni di pompaggio, si richiedono i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte;

l) i dati e le informazioni, reperibili dagli atti contabili del concessionario uscente, per ciascuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b), per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche, funzionali alla determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, quale valore non ancora ammortizzato dei beni. In mancanza di dati e di informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive valutazioni da parte dell'amministrazione concedente.

3. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui al comma 8.

4. Il rapporto di fine concessione, per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla relativa comunicazione.

5. Il concessionario uscente, nel caso di mancanza, incompletezza o erroneità dei dati nel rapporto di fine concessione trasmesso alla Regione ai sensi del comma 1, è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato dalla struttura regionale competente in materia di concessioni.

6. Costituisce inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione la mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste.

7. La Regione in caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 5, ferme restando le sanzioni di cui

all'articolo 26 e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e di ogni altra attività tecnica ed accertativa. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente.

8. La Regione provvede ad effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere idroelettriche e i beni diversi e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà delle opere idroelettriche. Il passaggio di proprietà è formalizzato con atto rogato in forma pubblica da parte degli uffici regionali, previa sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna a seguito dell'accertamento del regolare funzionamento e dell'effettuazione delle ulteriori necessarie verifiche.

9. Il rapporto di fine concessione e la documentazione tecnica concernente la ricognizione dei beni diversi e delle opere idroelettriche della concessione scaduta o in scadenza sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione di cui all'articolo 12 comma 1 le modalità di presa visione da parte dei soggetti interessati sono disciplinati dal bando di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e).

Art. 6

(Intese interregionali)

1. Nel caso di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che prelevano acqua da corpi idrici che delimitano il confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1ter, lettera p) del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche, le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.

2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la Regione stipula un'intesa con la Regione confinante per regolare i rapporti giuridici relativi all'assegnazione della concessione, con particolare riferimento alla gestione delle derivazioni, ai vincoli amministrativi e alla ripartizione dei canoni per l'utilizzo delle acque e delle opere idroelettriche acquisite nelle rispettive proprietà.

3. L'intesa di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le modalità di fornitura gratuita dell'elettricità di cui all'articolo 24.

Art. 7

(Durata delle nuove concessioni)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1ter, lettera f), del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche, le concessioni hanno una durata, definita nel bando di cui all'articolo 15, compresa tra venti e quaranta anni. Il termine massimo può essere aumentato fino a dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.

CAPO II

PROCEDURE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO

Art. 8

(Valutazione propedeutica all'avvio delle procedure di assegnazione)

1. La Giunta regionale, prima dell'avvio delle procedure per le assegnazioni delle concessioni accerta, in coerenza con le previsioni di cui al comma 2 e con il coinvolgimento dei comuni territorialmente interessati, la sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso per la produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali.

2. La Giunta regionale, in relazione a quanto previsto al comma 1, tiene conto delle previsioni contenute nei piani di tutela ambientale e paesaggistica e nella programmazione territoriale ed energetica, statale e regionale, nonché provinciale ed, in particolare, nel Piano di gestione delle Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e dell'Appennino centrale, nel Piano di tutela delle acque regionale (PTAR) e nel Piano energetico regionale (PER), con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Art. 9

(Modalità di assegnazione delle concessioni)

1. L' assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 3, e previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria di cui all'articolo 14:

- a) operatori economici di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e successive modifiche individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica*) e successive modifiche, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 10;
- c) forme di partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 179 e successivi del d.lgs.50/2016 e successive modifiche.

2. La Giunta regionale:

- a) ricorre, in via ordinaria, alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera a);
- b) può avviare le procedure ad evidenza pubblica, di cui al comma 1, lettera b) o c), con provvedimento motivato, in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b).

Art. 10

(Affidamento a società a capitale misto)

1. La Regione, per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 1, lettera b), può promuovere la costituzione, con legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, di una società a capitale misto pubblico privato, come disciplinate dal d.lgs. 175/2016, cui affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

2. La Regione può conferire, quale propria quota di capitale della società di cui al comma 1, una quota non superiore all'importo della componente fissa dei canoni introitati di cui all'articolo 22 nonché i beni all'articolo 4, comma 5.

3. Roma capitale, i comuni, le province e la città metropolitana, i loro enti strumentali e le loro società a totale partecipazione pubblica possono partecipare al capitale della società di cui al comma 1 mediante il conferimento di adeguate risorse finanziarie, nei limiti e nei modi consentiti dalle disposizioni di legge vigenti.

4. La Giunta regionale, nel caso di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), con apposita deliberazione, in particolare:

- a) individua la forma societaria;
- b) definisce la quota di capitale sociale da riservare al socio privato;
- c) approva lo schema di statuto e degli eventuali patti parasociali.

5. L'assegnazione della concessione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico alla società di cui al comma 1 avviene a seguito della selezione di un socio privato, con procedura ad evidenza pubblica, che ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione quale oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

6. L'assegnazione della concessione alla società mista di cui al comma 1 è, in ogni caso, subordinata:

- a) all'acquisizione, da parte del socio privato selezionato, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al limite indicato in sede di indizione della gara;
- b) all'assunzione, da parte del socio selezionato, degli obblighi di esecuzione e gestione operativa delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione.

7. La società di cui al comma 1 non può partecipare ad altre procedure ad evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

8. Alla procedura per l'individuazione del socio privato di cui al comma 5 si applicano le disposizioni previste per l'assegnazione delle concessioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a). 9. Il socio privato selezionato all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 5, qualora costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, deve costituire una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione assegnata alla società mista di cui al presente articolo.

Art. 11

(Termine per l'avvio delle procedure di assegnazione)

1. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico già scadute ed esercite ai sensi dell'articolo 8 comma 3, lettera c) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*) e successive modifiche, sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 12, comma 1quater del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche.

2. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate almeno due anni prima della scadenza.

Art. 12

(Procedure di assegnazione)

1. Le procedure di assegnazione, fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), si articolano nelle seguenti fasi:

- a) adozione e pubblicazione del bando di assegnazione e, ove previsto, delle lettere di invito, aventi ad oggetto, nelle forme e nei termini ivi indicati, la presentazione delle istanze di assegnazione, corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa, tecnico-progettuale ed economico finanziaria prescritta;
- b) valutazione e selezione, nell'ambito del procedimento unico, delle istanze e della relativa documentazione di cui alla lettera a), comprendente le seguenti attività:
 - 1) istruttoria, valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate;
 - 2) verifica o valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria, autorizzazione paesaggistica ed ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente e conseguente adeguamento delle proposte progettuali;
 - 3) aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto;
 - 4) assegnazione della concessione.

2. Le attività di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si svolgono, entro e non oltre un anno dal relativo avvio, mediante la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*) e successive modifiche, alla quale partecipano, ai sensi dell'articolo 12, comma 1ter, lettera m) del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali competenti al rilascio di atti di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominati, previsto dalla normativa statale, regionale o comunale vigente.

3. La proposta progettuale di cui al comma 1, lettera b), numero 1) si conforma al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo di cui agli articoli 23 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.

4. L'aggiudicatario della concessione, alla conclusione delle procedure di assegnazione di cui al comma 1 ha titolo ad esercitare l'impianto e a realizzare gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato e la concessione costituisce titolo, ove necessario, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure espropriative.

5. Alla scadenza delle concessioni assegnate di cui al presente articolo, le opere e gli interventi di cui al comma 4 e previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, in proprietà

della Regione secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche.

6. La Regione può decidere di non procedere all'assegnazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

Art. 13

(Indizione delle procedure)

1. La procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è indetta mediante la pubblicazione del bando di cui all'articolo 15, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori.

2. L'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico può riguardare:

- a) una singola concessione preesistente;
- b) un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti nello stesso bacino idrografico, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici.

Art. 14

(Requisiti di ammissione)

1. Alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico possono partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) adeguata capacità organizzativa e tecnica attestata dall'aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno kilowatt 3000;

b) adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, attestata dalla referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che certifichino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonché per l'acquisizione dei beni diversi ai sensi dell'all'articolo 4, comma 3, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo.

2. Il bando di cui all'articolo 15 può prevedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui al comma 1 come di seguito indicato, in funzione:

a) della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione da assegnare, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti;

b) della capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, tenuto conto della tipologia degli impianti oggetto del bando. Tali requisiti sono commisurati al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione in condizioni di sicurezza.

3. Il bando di cui all'articolo 15 stabilisce i requisiti, come individuati ai commi 1 e 2, anche nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati

4. Gli operatori economici di cui al comma 3, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o

nel consorzio è indicata nell'istanza di assegnazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).

5. Agli operatori economici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) non è ammesso:

a) partecipare alla gara per l'assegnazione di concessioni di grandi derivazioni d'acqua scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti;

b) partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese;

c) partecipare alla gara anche in forma individuale, in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese.

Art. 15

(Contenuti essenziali del bando)

1. Il bando di assegnazione delle concessioni previste dalla presente legge è adottato con deliberazione della Giunta regionale ed in particolare:

- a) individua la concessione o l'accorpamento di più concessioni preesistenti, oggetto della procedura di assegnazione;
- b) individua la modalità di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2;
- c) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la relativa documentazione tecnica progettuale, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;
- d) riporta lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;
- e) disciplina le modalità di presa visione del rapporto di fine concessione e della documentazione tecnica concernente la ricognizione dei beni diversi e delle opere idroelettriche della concessione scaduta o in scadenza da parte dei soggetti interessati di cui all'articolo 5;
- f) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
- g) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario deve eseguire nel corso della concessione;
- h) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 17;
- i) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 18;
- l) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19;
- m) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 20;
- n) individua le misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo ed occupazionale nei territori interessati, con particolare riguardo ai giovani;
- o) stabilisce i requisiti di ammissione, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, specificando, ai sensi dell'articolo 14, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici partecipanti, con particolare riferimento alla soglia, espressa in megawatt della potenza nominale media annua, nonché gli ulteriori criteri di ammissione;
- p) stabilisce la durata della concessione e può stabilire ulteriori condizioni di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 27, comma 2;

- q) determina le voci rilevanti e il valore stimato della concessione ai sensi dell'articolo 167 del d.lgs.50/2016 e successive modifiche, posto a base di gara dell'offerta economica e prevede la componente variabile del canone di concessione ai sensi dell'articolo 22, comma 4;
- r) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta e l'ammontare della cauzione di cui all'articolo 25, comma 2 e delle eventuali ulteriori garanzie;
- s) stabilisce l'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante di cui all'articolo 4, comma 2;
- t) stabilisce il prezzo base dei beni diversi di cui all'articolo 4, comma 3, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo;
- u) specifica ed individua i criteri di valutazione dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione ai sensi dell'articolo 16, differenziando le classi di punteggio e il loro valore ponderale;
- v) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell'articolo 21;
- z) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 16

(Criteri di valutazione delle proposte progettuali)

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione, l'amministrazione competente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:

- a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 22, comma 2, posto a base di gara;
- b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento energetico della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto agli obiettivi minimi posti a bando di gara ai sensi dell'articolo 18, attraverso l'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o tramite l'aumento del livello tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o delle sue parti;
- c) le misure e gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 19 e 20;
- d) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire, in ogni condizione meteorologica, la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
 - 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
 - 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
- e) il possesso di certificazioni e di attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
- f) la disponibilità, fermo restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'articolo 21, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee, per la gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale e un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti; g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto nelle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (*Misure urgenti in materia di dighe*) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

- g) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con particolare riguardo alla manutenzione e alla gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti;
- h) l'esperienza del personale in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti l'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
- i) l'esperienza nell'ambito della sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e successive modifiche, e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
- l) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
- m) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
- n) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;
- o) le misure, aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
- p) gli investimenti complessivi da sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, con l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.

2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, è relativa sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone determinate ai sensi dell'articolo 23.

3. Con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando di cui all'articolo 15 sono specificati i criteri di valutazione, di volta in volta, applicabili e la ponderazione attribuita a ciascuno di essi.

CAPO III

OBBLIGHI O LIMITAZIONI GESTIONALI, MIGLIORAMENTI ENERGETICI ED AMBIENTALI E MISURE DI COMPENSAZIONE

Art. 17

(Obblighi o limitazioni gestionali)

1. Il bando di cui all'articolo 15, prevede specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:

- a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;
- b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (*Norme in materia ambientale*) e successive modifiche;
- c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
- d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

Art. 18

(Miglioramenti energetici)

1. Il bando di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), in conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili ed agli indirizzi assunti dal Piano Energetico Regionale (PER), stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1ter, lettera h) del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche.

2. Il bando di cui al comma 1 tiene conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

- a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;
- b) incremento della potenza nominale dell'impianto, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto;
- c) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.

Art. 19

(Miglioramento e risanamento ambientale)

1. Il bando di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), in attuazione del Piano di gestione delle Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e dell'Appennino centrale, del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) stabilisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) il mantenimento della continuità fluviale;
- b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;
- c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;
- d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità.

Art. 20

(Misure di compensazione ambientale e territoriale)

1. Il bando di cui all'articolo 15, comma 1, lettera l), nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale, che non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e sono, in ogni caso, compatibili con l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1, da destinare ai comuni interessati, sono stabilite nel bando di cui all'articolo 15, con particolare riferimento:

- a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;
- b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;
- c) al risparmio e all'efficienza energetica;
- d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata.

Art. 21

(Clausole sociali)

1. Alle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, scadute o in scadenza, disciplinate dal Capo II, si applicano le disposizioni sulle clausole sociali per la promozione della stabilità dei livelli occupazionali di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 settembre 2007, n.16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) e successive modifiche.

CAPO III

CANONE DI CONCESSIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 22

(Canone di concessione)

1. A decorrere dall'anno 2021, in applicazione dell'articolo 12, comma 1quinquies, del d.lgs.79/1999 e successive modifiche e sentita l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA), i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale versato in due rate semestrali, articolato in una componente fissa e in una componente variabile e determinato ai sensi dei commi 2 e 3.

2. La componente fissa è quantificata, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013) e successive modifiche, in coerenza con l'articolo 12, comma 1septies del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche ed è aggiornata in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita a titolo gratuito alla Regione ai sensi del comma 4 ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

4. La componente variabile di cui al comma 3 è determinata con deliberazione della Giunta regionale, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare e può essere inserita nel bando di cui all'articolo 15 come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione.

Art. 23

(Canone aggiuntivo)

1. A decorrere dall'annualità 2021 è istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1septies del d.lgs.79/1999 e successive modifiche un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico scadute, fino alla nuova assegnazione della concessione.

2. Il canone di cui al comma 1:

- a) decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto, per anno solare, fino alla data di nuova assegnazione, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
- b) è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Per la prima annualità e per l'annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili. La frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.

4. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora il concessionario uscente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della concessione, fatto salvo il diritto di rinuncia, al cui esercizio consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'importo del canone aggiuntivo di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1septies del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche.

Art. 24

(Fornitura gratuita dell'energia elettrica)

1. A decorrere dall'annualità 2021, in attuazione dell'articolo 12, comma 1 quinquies del d.lgs. 79/1999, relativamente alle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico insistenti sul territorio regionale, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti, a fornire gratuitamente alla Regione energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione, ai fini della relativa destinazione, nella misura di almeno il 50 per cento, ai servizi pubblici e alle categorie di utenti interessati dalle derivazioni, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione di Giunta regionale.

2. Sono obbligati a fornire, annualmente e gratuitamente, energia elettrica alla Regione i seguenti soggetti:

- a) i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
- b) gli operatori che hanno proceduto alla prosecuzione temporanea dell'esercizio di concessioni scadute;
- c) gli operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), esercitano e conducono grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Art. 25

(Depositi cauzionali)

1. L'aggiudicatario, alla conclusione delle procedure di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari almeno a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'articolo 22, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui all'articolo 22, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione ed è restituita, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente in caso di decadenza, revoca o rinuncia.

2. Il bando di cui all'articolo 15 stabilisce l'ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fideiussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto del termine di presentazione del rapporto di fine concessione di cui all'articolo 5, comma 1 comporta, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 ad un massimo di euro 75.000,00, per ogni semestre di ritardo.

2. La sanzione di cui al comma 1 è:

- a) pari a 25.000,00 per ritardo entro il primo semestre;
- b) pari a 50.000,00 per ritardo entro il primo anno;
- c) pari a 75.000,00 per ritardo oltre il primo anno.

2. L'inadempimento degli obblighi di integrazione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 5, comporta, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pari ad euro 5.000,00 per ogni mese di ritardo.

3. Per quanto non espressamente previsto ai commi 1 e 2, in materia di sanzioni, si applica le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n.30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

Art. 27

(Decadenza e cessazione della concessione)

1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica stabilite all'articolo 55 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche.

2. Il bando di cui all'articolo 15 può stabilire ulteriori cause di decadenza o di risoluzione in relazione ad inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione.

3. La concessione può, altresì, cessare nei casi previsti dall'articolo 176 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.

Art. 28

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per le concessioni scadute, nonché per quelle oggetto di decadenza, revoca o rinuncia alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 5, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano e conducono gli impianti di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, proseguono l'attività per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 12.

3. Gli operatori economici di cui al comma 2 corrispondono alla Regione il canone di cui all'articolo 22 ed il canone aggiuntivo di cui all'articolo 23.

4. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, può:

a) stipulare intese o accordi con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE SpA) per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti e per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili ai fini dell'attuazione della presente legge;

b) chiedere, ove necessario, svolgendo periodici controlli, che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dei dati anche per finalità diverse da quelle correlate all'applicazione della parte variabile del canone di cui all'articolo 22.

Art. 29

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, recante in particolare.

- a) i dati tecnici ed economici relativi all'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;
- b) le informazioni sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione;
- c) l'entità dell'energia elettrica fornita gratuitamente e le informazioni relative alla destinazione ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni;
- d) eventuali problematiche e criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge e le modalità di risoluzione adottate.

Art. 30

(Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni di concessione di cui all'articolo 22, comma 2, stimate in euro 5.900.000,00, a decorrere dall'anno 2021, già previste dall'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013 n.2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013) e successive modifiche, sono versate nella tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate extratributarie".

2. Le nuove entrate derivanti dalla componente variabile dei canoni di concessione di cui all'articolo 22, comma 3, nonché dai canoni aggiuntivi di cui all'articolo 23, stimate in euro 1.600.000,00, a decorrere dall'anno 2021, sono versate nella tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate extratributarie".

3. Una quota pari al 10% delle nuove entrate di cui al comma 2, stimata in euro 160.000,00, a decorrere dall'anno 2021, è accantonata nell'ambito del fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale", al fine di garantire la copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, a valere sulla voce di spesa denominata: "Spese per gli indennizzi relativi agli investimenti sulle opere idroelettriche", da istituirsi nel programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2.

4. La restante quota delle nuove entrate di cui al comma 2, stimata in complessivi euro 1.440.000,00, a decorrere all'anno 2021, è destinata nella misura del 70%, a valere sulla voce di spesa denominata: "Spese per interventi di tutela e valorizzazione delle risorse idriche relativi alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico", da istituirsi nel programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 e nella misura del 30%, a valere sulla voce di spesa denominata: "Spese per interventi di risparmio energetico relativi alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico", da istituirsi nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titolo 2.

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PL concernente: “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale, ha l'obiettivo di porre fine alla procedura di infrazione di cui alla costituzione in mora ex art. 258 TFUE della Commissione europea, notificata all'Italia in data 15 marzo 2011, con la quale è stata avviata la Procedura d'Infrazione n. 2011/2026 (Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche - Direttiva 2006/123/CE) ed alla costituzione in mora complementare ex art. 258 TFUE, notificata all'Italia in data 8 marzo 2019, in cui la Commissione europea, in merito alla Procedura d'Infrazione n. 2011/2026, ritiene che “... *l'Italia sia venuta meno ai propri obblighi ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e comunque ai sensi dell'art. 49 del TFUE in quanto le autorità italiane hanno omesso di indire procedure di selezione trasparenti e imparziali per l'aggiudicazione delle concessioni idroelettriche e hanno imposto al concessionario subentrante l'obbligo di versare, per l'utilizzo dei beni pertinenti, un indennizzo superiore al valore non ammortizzato di tali beni*”.

La PL si compone di 31 articoli, in gran parte a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ma con gli articoli 4, comma 2 (indennizzi per gli investimenti sulle opere idroelettriche), 22 (canone di concessione) e 23 (canone aggiuntivo), aventi effetti finanziari nei confronti del bilancio regionale. È prevista, altresì, un'apposita norma finanziaria (articolo 30).

Per quel che concerne l'articolo 10 (affidamento a società a capitale misto), la norma stabilisce la possibilità per la Regione di promuovere la costituzione di una società a capitale misto pubblico privato, come disciplinate dal d.lgs. 175/2016, cui affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, definendone alcuni criteri. L'ipotetica costituzione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, potrà avvenire con legge regionale, nell'ambito della quale si disporrà anche in relazione agli eventuali effetti finanziari.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri in conto capitale a carico del bilancio regionale, con particolare riferimento alle disposizioni relative:

- a) agli eventuali indennizzi da concedersi per gli investimenti sulle opere idroelettriche di cui all'articolo 4, comma 2, ai sensi del quale “*nel caso in cui il concessionario uscente ha eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere idroelettriche di cui al comma 1 (funzionali alla produzione di energia idroelettrica, n.d.r.), purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, lo stesso concessionario, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, può richiedere alla Regione un indennizzo pari al valore della parte di opera non ammortizzata*”;

PL concernente: “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”.

b) all’articolo 30, comma 4, ove è stabilita una finalizzazione delle nuove entrate derivanti dalla componente variabile dei canoni di concessione di cui all’articolo 22, comma 3, nonché dai canoni aggiuntivi di cui all’articolo 23, in favore degli interventi in conto capitale da sostenersi per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e per il risparmio energetico relativi alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Per quel che concerne la stima degli oneri finanziari come precedentemente citati, si è tenuto conto dei dati forniti dalla struttura regionale competente, relativi alle entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all’articolo 22 ed ai canoni aggiuntivi di cui all’articolo 23, dovuti alla Regione dai titolari di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, anche nel caso delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico scadute, fino alla nuova assegnazione della concessione.

Nel caso dei canoni di concessione di cui all’articolo 22, ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies del decreto legislativo 16/03/1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), gli stessi si compongono di una componente fissa e di una componente variabile, laddove la determinazione di quest’ultima è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, fermo restando i valori minimi individuati dalla normativa in materia¹.

¹ Ai sensi dell’articolo 12, comma da 1-quinquies a 1-septies, del d.lgs. n. 79/1999: “1-quinquies. *I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni.* [n.d.r.: La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-21 luglio 2020, n. 155 ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente periodo]. *Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni*

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023 (74), ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020 (75), le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell’esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (76) (77).

1-septies. Fino all’assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l’esercizio degli impianti nelle more dell’assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l’importo dei canoni di cui al periodo precedente in

PL concernente: “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”.

In coda alla presente RT, si riporta una tabella esplicativa delle concessioni ad oggi in essere e delle relative entrate derivanti dal canone di cui all’articolo 22, sulla base della relativa componente fissa e variabile. Le entrate relative alla componente fissa, pari ad euro 5.900.000,00, sono attualmente introitate nel bilancio della Regione, mentre le entrate derivanti dalla componente variabile, stimate in euro 1.600.000,00, a decorrere dall’anno 2021, sono nuove e maggiori entrate. Per quel che concerne il canone aggiuntivo di cui all’articolo 23, al momento della presentazione della PL in oggetto, non esistono casi riconducibili alla presente tipologia.

In ragione di ciò, escludendo le entrate derivanti dalla componente fissa, in quanto già introitate dalla Regione nell’ambito delle c.d. “entrate libere” e, conseguentemente, già destinate nell’ambito della costruzione del bilancio regionale, e considerando solamente quelle nuove relative alla componente variabile, gli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2 (indennizzi per gli investimenti sulle opere idroelettriche) e 30 comma 4 (finalizzazione di quota parte delle nuove entrate), sono valutati in complessivi euro 1.600.000,00, a decorrere dall’anno 2021.

Gli stessi oneri corrispondono ad interventi per i quali, sia per l’articolo 4, comma 2 e sia per l’articolo 30, comma 4, sono state fatte valutazioni in termini prudenziali, ovvero vagliando nel primo caso l’eventualità del verificarsi della spesa (e per tale motivo è stato destinato il 10% delle entrate) e nel secondo caso la funzionalità della spesa da sostenersi, anche in relazione al tema della sostenibilità ambientale (e per tale motivo è stata destinata la restante quota, suddivisa a sua volta). Infatti, la finalizzazione delle entrate in favore delle spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche (per il 70% delle entrate, al netto di quelle già destinate alla copertura dell’articolo 4, comma 2) e per il risparmio energetico (per il 30% delle entrate, al netto di quelle già destinate alla copertura dell’articolo 4, comma 2), ai sensi dell’articolo 30 comma 4, ricomprende al suo interno la possibilità di realizzare interventi per il ripristino ambientale dei corpi interessati dalla derivazione e di mitigazione del rischio idraulico dei bacini idrografici in cui ricade la derivazione, nonché interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Ai sensi dell’articolo 30, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge avviene a valere sulle nuove e maggiori entrate derivanti dalla componente variabile dei canoni di concessione di cui all’articolo 22, comma 3, nonché dai canoni aggiuntivi di cui all’articolo 23, stimate in euro 1.600.000,00, a decorrere dall’anno 2021. Tali entrate, da introitarsi in apposita voce da istituire nella tipologia 100 del titolo 3, sono destinate alla copertura finanziaria:

- a) per una quota del 10%, stimata in euro 160.000,00, delle spese per gli indennizzi relativi agli investimenti sulle opere idroelettriche. Tali risorse, tenuto conto della particolare natura della spesa, sono accantonate nel fondo per il pagamento delle perdite potenziali di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2, e, nel momento in cui dovrà realizzarsi la spesa predetta, potranno confluire nella voce di spesa appositamente istituita nel programma 06 della missione 09, titolo 2;
- b) per la restante quota, stimata in euro 1.440.000,00, delle spese per interventi di tutela e valorizzazione delle risorse idriche (nella misura del 70%) e per interventi di risparmio energetico (nella misura del

misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità (78) (79).

PL concernente: “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”.

30%), relativi alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, nell’ambito delle voci di spesa da istituirsi, rispettivamente, nel programma 06 della missione 09, titolo 2 e nel programma 01 della missione 17, titolo 2.

Infine, come precedentemente motivato, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, le entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni di concessione di cui all’articolo 22, comma 2, stimate in euro 5.900.000,00, a decorrere dall’anno 2021, e previste dall’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013 n. 2, sono introitate nella tipologia 100 del titolo 3 (capitolo di entrata E0000311507). Per tali entrate, già nelle disponibilità nel bilancio regionale, non è prevista alcuna destinazione ai sensi della presente PL.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, alla cui copertura finanziaria si provvede come sinteticamente rappresentato negli schemi di riepilogo.

<i>ONERI</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 4.800.000,00
di cui parte corrente	-	-	-	-
di cui in c/cap.	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 4.800.000,00

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 4.800.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondo speciale (<i>cap. U0000T27501</i>)	-	-	-	-
Altri fondi (<i>cap. U0000T21503</i>)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 4.800.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondo speciale (<i>cap. U0000T28501</i>)	-	-	-	-
Altri fondi	-	-	-	-

PL concernente: “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”.

Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 4.800.000,00

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

DOTT. MARCO MARAFINI

Segue tabella

PL concernente: "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei".

Tabella concessioni in essere, ai sensi dell'articolo 22

REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO - AREA CONCESSIONI								
GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE A RUOLO - ANNO 2021								
N	PROV	INTESTATARIO	RIFERIMENTO	USO	Scadenza	CANONI		TOTALE
						Art.22 comma 2 A	Art.22, comma 3 B	
ENEL								
1	FR	ENEL GREEN POWER S.P.A.	DERIVAZIONE DAL FIUME LIRI A SERVIZIO DELLA CENTRALE DI ANITRELLA	Idroelettrico	31/3/2029	110.750,84 €	30.099,68 €	140.850,52 €
2	FR	ENEL GREEN POWER S.P.A.	DERIVAZIONE DAL FIUME LIRI A SERVIZIO DELLA CENTRALE DI FONTECUPA	Idroelettrico		228.745,58 €	62.163,59 €	290.909,15 €
3	FR	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	a) DERIVAZIONE DAL RIO CHIARO LOC. LE SELVE	Idroelettrico	31/3/2029	124.640,00 €	33.872,00 €	158.512,00 €
			b) DERIVAZIONE DAI FOSSI PRADA E RIVELATA					
			a) DERIVAZIONE DAL RIO SCHIAVONARA - a servizio Centrale San Biagio e Cassino					
4	FR	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	a) FIUME MELFA IN LOC. MADONNA DI CANNETO - CENTRALE GROTTA CAMPANARO 1	Idroelettrico	31/3/2029	512.457,36 €	139.264,73 €	651.722,09 €
			b) FIUME MELFA, CONFINI TRA I COMUNI DI SETTEFRATI E PICINISCO - CENTRALE GROTTA CAMPANARO 2	Idroelettrico				
			c) SCARICO DELLA CENTRALE GROTTA CAMPANARO 2 - CENTRALE CASSINO 1 "OLIVELLA"	Idroelettrico				
5	FR	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	DERIVAZIONI DAL FIUME LIRI - CENTRALI DI PONTE FIUME E S.ELEUTERIO	Idroelettrico	31/3/2029	400.611,53 €	130.610,35 €	611.221,88 €
6	FR	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	DERIVAZIONI DAL FIUME LIRI - CENTRALE DI PONTECORVO - ESPERIA	Idroelettrico	31/3/2029	420.660,00 €	114.318,00 €	534.978,00 €
7	RI	ENEL GREEN POWER S.P.A.	DERIVAZIONI FARFA I E FARFA II	Idroelettrico	31/3/2029	369.337,92 €	100.370,78 €	469.708,70 €
8	RM	ENEL GREEN POWER S.P.A.	DERIVAZIONE DAL FIUME TEVERE LOC. MEANELLA - COMUNE NAZZANO	Idroelettrico	31/3/2029	753.430,10 €	204.751,16 €	958.181,26 €
			DERIVAZIONE DAL FIUME TEVERE IN LOC. CASTEL GIUBILEO (DIGA CASTEL GIUBILEO) - RM	Idroelettrico				
9	RM	ENEL GREEN POWER S.P.A.	DERIVAZIONE DAL FIUME ANIENE (ARCI) IN LOC. FIUMEROTTO - CENTRALE DI ARCI - CASTEL MADAMA	Idroelettrico	31/3/2029	1.131.176,55 €	307.407,03 €	1.438.583,58 €
			Derivazione Fiume Aniene (S.Giovanni Cunicoli Gregoriani) Loc. S.Giovanni - Centrale Acquoria - Tivoli	Idroelettrico				
			DERIVAZIONE DAL FIUME ANIENE (S.GIOVANNI VESCOVALI) - CENTRALE DI ACQUORIA - TIVOLI	Idroelettrico				
			DERIVAZIONE DAL FIUME ANIENE (VESTA) - CENTRALE DI VESTA - TIVOLI	Idroelettrico				
10	RM	ENEL GREEN POWER S.P.A.	DERIVAZIONE UBICATA NEL CANALE DI SCARICO DELLA CENTRALE DI SCALELLE - CENTRALE DI SUBIACO	Idroelettrico	31/3/2029	187.776,39 €	51.029,86 €	238.806,25 €
11	RM	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	DERIVAZIONE FIUME ANIENE (PERTUSO) - CENTRALE COMUNACQUA - TREVI DEL LAZIO	Idroelettrico	31/3/2029	365.101,72 €	99.219,56 €	464.321,28 €
			DERIVAZIONE DAL TORRENTE SIMBRIVIO (PONTE RENZO) - CENTRALE DI COMUNACQUA - VALLEPIETRA	Idroelettrico				
			DERIVAZIONE DAL FIUME ANIENE - CENTRALE DI SCALELLE - TREVI DEL LAZIO	Idroelettrico				
			DERIVAZIONE DAL TORRENTE SIMBRIVIO - CENTRALE DI SCALELLE - TREVI DEL LAZIO	Idroelettrico				
12	VT	ENEL GREEN POWER S.P.A.	DERIVAZIONE DAL FIUME FIORA LOCALITA' BAGNONE (DIGA VULCI)	Idroelettrico	31/3/2029	114.357,20 €	31.077,56 €	145.434,76 €
13	VT	ENEL GREEN POWER S.P.A.	DERIVAZIONE DAL FIUME TEVERE A SERVIZIO DELLA CENTRALE DI PONTE FELICE	Idroelettrico	31/3/2029	365.132,08 €	99.228,02 €	464.360,90 €
14	RM	ENEL GREEN POWER S.P.A.	FONTANA LIRI - COMUNE DI FONTANA LIRI, FR	Idroelettrico	31/3/2029	110.750,84 €	30.099,68 €	140.850,52 €
ACEA								
15	RM	ACEA ATO 2 SPA - ACEA ELECTRABEL	DERIVAZIONE DAL FIUME ANIENE IN LOC. PONTE NUOVO - ANTICOLI CORRADO	Idroelettrico	N.R.	165.888,05 €	45.081,52 €	210.969,57 €
16	RM	ACEA ATO 2 SPA - ACEA ELECTRABEL	DERIVAZIONE DAL FIUME ANIENE IN LOC. GOLE DI SAN COSIMATO - COMUNE DI VICOVARO	Idroelettrico	N.R.	214.292,93 €	58.235,96 €	272.528,89 €
ERG HYDRO SRL								
17	RI	ERG HYDRO S.R.L.	a) DERIVAZIONE DAL FIUME SALTO IN LOC. BALZE DI SANTA LUCIA. DERIVAZIONE DAL FIME TURANO IN LOC. POSTICCIOLA. DERIVAZIONE DALL'ALTO VELINO IN COMUNE DI POSTA A QUOTA DI 561,10 m s.l.m. - CENTRALE DI COTILIA (CITTADUCALE);	Idroelettrico	31/3/2029	151.312,96 €	41.120,61 €	192.433,57 €
			b) DERIVAZIONE DAL VELINO (SORGENTI CANETRA COMUNE DI CASTEL S. ANGELO) - CENTRALE DI COTILIA.	Idroelettrico				
			c) DERIVAZIONE DAL VELINO (SORGENTI CANETRA COMUNE DI CASTEL S. ANGELO) - CENTRALE DI COTILIA.	Idroelettrico				
18	RI	ERG HYDRO S.R.L.	a) DERIVAZIONE DAL FIUME VELINO IN LOC. MACCHIELONE (COMUNE DI POSTA) - CENTRALE DI SIGILLO	Idroelettrico	31/3/2029	97.219,20 €	26.420,16 €	123.639,36 €
			b) DERIVAZIONE DAL FIUME RATTO LOC. LA ROCCHETTA (COMUNE DI POSTA) - CENTRALE DI SIGILLO	Idroelettrico				
TOTALE						5.903.658,04 €	1.604.370,23 €	7.508.028,27 €

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge regionale concernente “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica*) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”

La presente proposta ha l’obiettivo di porre fine alla procedura di infrazione di cui alla costituzione in mora ex art. 258 TFUE della Commissione europea, notificata all’Italia in data 15 marzo 2011, con la quale è stata avviata la Procedura d’Infrazione n. 2011/2026 (*Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche - Direttiva 2006/123/CE*) ed alla costituzione in mora complementare ex art. 258 TFUE, notificata all’Italia in data 8 marzo 2019, in cui la Commissione europea, in merito alla Procedura d’Infrazione n. 2011/2026, ritiene che “... *l’Italia sia venuta meno ai propri obblighi ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e comunque ai sensi dell’art. 49 del TFUE in quanto le autorità italiane hanno omesso di indire procedure di selezione trasparenti e imparziali per l’aggiudicazione delle concessioni idroelettriche e hanno imposto al concessionario subentrante l’obbligo di versare, per l’utilizzo dei beni pertinenti, un indennizzo superiore al valore non ammortizzato di tali beni*”.

Nell’ambito delle competenze legislative, la materia complessiva delle derivazioni per usi idroelettrici tocca trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali. Si tratta di concessione di utilizzo di un bene demaniale quale l’acqua (cfr. art. 822 cod. civ.; art. 144 del d. lgs. n. 152/2006), la cui titolarità è dello Stato. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma della Costituzione, allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la "tutela dell’ambiente, dell’ecosistema" e l’art.144 del d.lgs. 152/2006 esplicitamente inquadra, in questo contesto, la disciplina degli usi delle acque. Appartiene, invece, alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia". Nel corso dell’attuale legislatura, il decreto legge n. 135/2018 ha apportato profonde modifiche alla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. Alle regioni è demandata la disciplina, con legge, delle modalità e delle procedure di assegnazione. **Il termine ultimo per l’adozione di tale disciplina è stato recentemente prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 dall’articolo 125bis del decreto legge n. 18/2020** (convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020), in relazione allo stato d’emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19. La legge regionale, pertanto, dovrà attenersi a taluni parametri legislativamente predefiniti. Tra essi, la durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 e 40 anni, incrementabili fino ad un massimo di 10 anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all’importo dell’investimento. **Le procedure di assegnazione delle nuove concessioni dovranno**

essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale. In caso di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata, si prevede l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato.

A livello normativo statale, le derivazioni d'acqua pubblica per usi idroelettrici hanno avuto per decenni il loro riferimento normativo nel Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*", che resta tuttora riferimento per la disciplina da applicare ai beni.

Il suddetto decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*), all'articolo 12, ha introdotto per la prima volta una disciplina per l'assegnazione delle concessioni, improntata alla tutela della concorrenza nel rispetto dei principi dell'Unione Europea; più nello specifico la modifica introdotta all'art. 12, da ultimo, con l'articolo 11-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione*) convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha portato all'approvazione di un nuovo quadro normativo statale regolante le grandi derivazioni idroelettriche.

La nuova disciplina, infatti, modificativa dell'articolo 12 del d. lgs. 79 /1999, nel confermare che le procedure di assegnazione delle concessioni alla loro scadenza sono effettuate dalla Regione, aggiunge importanti novità rispetto alla formulazione dell'articolo 12 vigente, in particolare:

- a) attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (vale a dire, relative ad impianti con potenza nominale media di concessione superiore o uguale a 3.000 kW), avendo riguardo agli oggetti elencati dal medesimo articolo 12 al comma 1ter;
- b) attribuisce inoltre alle Regioni il compito di determinare con legge il canone a carico dei concessionari quale corrispettivo dell'utilizzo della derivazione a scopo idroelettrico, articolato in una parte fissa legata alla potenza nominale media di concessione e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita gratuitamente alla Regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica, secondo quanto indicato dall'articolo 12 al comma 1quinquies;
- c) prevede che alla scadenza delle attuali concessioni, e nei casi di loro decadenza o rinuncia, le opere cosiddette "bagnate" (opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, canali adduttori dell'acqua, condotte forzate e canali di scarico) di cui all'articolo 25, comma 1, del Regio Decreto 1775 del 1933 passino senza compenso in proprietà delle Regioni, in stato di regolare funzionamento, stabilendo condizioni dell'eventuale indennizzo.
- d) individua i tempi entro cui le Regioni devono emanare le leggi regionali attuative (non oltre il 31 marzo 2020, successivamente **prorogato al 31 ottobre 2020** dall'art.125bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con legge, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27);

e) individua il termine entro il quale le Regioni devono avviare le procedure di assegnazione (2 anni dall'entrata in vigore delle leggi regionali) esplicitando i termini dell'attività sostitutiva in capo allo Stato in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle Regioni, anche in considerazione della procedura di infrazione europea in essere in materia di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (proc. infr. n. 2011/2026);

f) stabilisce la possibilità, per le Regioni a statuto ordinario, di introdurre, in analogia a quanto già in essere per le Province Autonome di Trento e Bolzano dal 1972, l'obbligo per i concessionari di "fornire" energia elettrica, annualmente e gratuitamente alle regioni.

La presente proposta di legge disciplina, in conformità all'art. 12 del d.lgs. 79/1999, le modalità e le procedure con cui la Regione Lazio intende dare attuazione alle disposizioni contenute nella norma statale ai fini della assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

La proposta di legge si compone di 5 CAPI:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto, finalità e principi generali

Art.2 Definizioni

Art.3 Passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche

Art.4 Regime giuridico delle opere idroelettriche

Art.5 Rapporto di fine concessione

Art.6 Intese interregionali

Art.7 Durata delle nuove concessioni

CAPO II PROCEDURE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO

Art.8 Valutazione per l'avvio delle procedure di assegnazione

Art.9 Modalità di assegnazione delle concessioni

Art. 10 Affidamento a società a capitale misto

Art.11 Termine per l'avvio delle procedure di assegnazione

Art.12 Procedure di assegnazione

Art.13 Indizione delle procedure

Art.14 Requisiti di ammissione

Art.15 Contenuti essenziali del bando

Art.16 Criteri di valutazione delle proposte progettuali

CAPO III OBBLIGHI O LIMITAZIONI GESTIONALI, MIGLIORAMENTI ENERGETICI ED AMBIENTALI E MISURE DI COMPENSAZIONE

Art.17 Obblighi o limitazioni gestionali

Art.18 Miglioramenti energetici

Art.19 Miglioramento e risanamento ambientale

Art.20 Misure di compensazione ambientale e territoriale

Art.21 Clausole sociali

CAPO IV CANONE DI CONCESSIONE ED OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art.22 Canone di concessione

Art.23 Canone aggiuntivo

Art.24 Fornitura elettrica gratuita

Art.25 Depositi cauzionali

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.26 Sanzioni

Art.27 Decadenza e cessazione della concessione

Art.28 Disposizioni transitorie e finali

Art.29 Clausola valutativa

Art.30 Norma finanziaria

Art.31 Entrata in vigore

L'Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale
(Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)

Roberta Lombardi

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)